



2024/2518

24.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2518 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2024

che attua l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.
- (2) Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e ritiene che tre persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

Z. FELDMAN

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2) sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:

- «13. Tchipa NA BIDON
 - 16. Idrissa DJALÓ
 - 21. Tenente Julio NA MAN».
-